



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "M. MORELLI" – "D. COLAO"
LICEO GINNASIO STATALE "M. MORELLI"
LICEO ARTISTICO "D. COLAO"
Via XXV APRILE, 1 - VIBO VALENTIA



Cod. meccanografico: VVIS00700G

Cod. fiscale: 96034290799

<http://www.iismorellicolao.gov.it/>

tel. : 0963/41489

0963/41805

fax: 0963/42611

0963/547154

e-mail: vvis00700g@pec.istruzione.

Prot. 988/227

Vibo Valentia 12/02/2015

A tutti gli alunni del Liceo Classico
A tutti gli alunni del Liceo Artistico
Ai genitori

CIRCOLARE N. 106

Oggetto: Comunicazione validità anno scolastico - C. M. n. 20 del 04/03/2011

Si comunica che per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, ai fini della valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell'art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, concernente la "validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado-Artt.2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione.

La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

A tal fine, si comunica ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo prospetto riepilogativo dell'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell'anno.

Si aggiunge che, ai sensi dell'art.14, comma 7, del DPR n.122/2009, per casi eccezionali, il collegio docenti delibera motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione all'esame di Stato si darà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe.

La C.M. n.20 del 4-3-2011, ha previsto, a titolo indicativo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Il collegio docenti nella seduta del 21/10/2014 ha, inoltre definito, ai sensi della citata circolare, le seguenti deroghe al limite minimo di frequenza:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati
- ricoveri ospedalieri o day hospital certificati
- terapie e/o cure programmate
- donazioni di sangue
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.
- Partecipazione a test universitari (tre giorni per i test sostenuti in sedi universitarie fuori regione)
- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987),

a cui si aggiungono:

- malattie infettive adeguatamente documentate
- assenze di alunni portatori di handicap che non seguono la programmazione di classe.

Si allega prospetto riepilogativo per i singoli indirizzi di studio

LICEO CLASSICO

Limite minimo di presenza per la validità dell'anno scolastico

<i>Classi</i>	<i>Monte ore annuale</i>	<i>Limite minimo di frequenza oraria</i>	<i>Limite massimo di ore di assenza</i>
<i>IV Ginnasio</i>	891	668	223
<i>V Ginnasio</i>	891	668	223
<i>I Liceo</i>	1023	767	256
<i>II Liceo</i>	1023	767	256
<i>III Liceo</i>	1023	767	256

LICEO ARTISTICO

Limite minimo di presenza per la validità dell'anno scolastico

<i>Classi</i>	<i>Monte ore annuale</i>	<i>Limite minimo di frequenza oraria</i>	<i>Limite massimo di ore di assenza</i>
<i>I (A-B-C)</i>	1122	841	281
<i>II (A-B-C)</i>	1122	841	281
<i>III (A-B)</i>	1155	866	289
<i>IV (A-B)</i>	1155	866	289
<i>V(A-B)</i>	1155	866	289



Il dirigente scolastico
Raffaele Suppa